COMUNE DI GARGNANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n° 10/2011 del 31.03.2011

SESSIONE ORDINARIA PUBBLICA PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e relative detrazioni per l'anno 2011.

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **20,30** presso il Centro Civico Multifunzionale "Andrea Castellani" sito in Gargnano in Via Teatro n. 14. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. Prima della trattazione del punto 3 all'ordine del giorno risultano:

Nome e Cognome	Carica ricoperta	Pres.	Ass.	Nome e Cognome	Carica ricoperta	Pres.	Ass.
Gianfranco Scarpetta	Sindaco	X		Bruno Bignotti	Consigliere	X	
Fernanda Bertella	Vice-Sindaco	X		Giuseppe Caldera	Consigliere	X	
Marco Mascher	Assessore	X		Michele Giambarda	Consigliere	X	
Giacomo Villaretti	Assessore	X		Marcello Festa	Consigliere	X	
Fiorenzo Razzi	Assessore	X		Fabiana Bonomini	Consigliere	X	
Giovanni Albini	Assessore	X		Luciano Galloni	Consigliere	X	
Rossella Bontempi	Consigliere	X		Davide Ardigò	Consigliere	X	
Marino Piacenza	Consigliere	X		Mauro Bommartini	Consigliere	X	
Stefano Del Pozzo	Consigliere	X			**Totali**	**17**	**0**

Partecipa altresì alla riunione il signor Noviglio Cozzati, assessore esterno, senza diritto di voto.

Assiste l'adunanza il Segretario Generale dott. Fortunato Mazzone il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il sindaco signor Gianfranco Scarpetta assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e relative detrazioni per l'anno 2011.

Il Sindaco cede la parola all'assessore Giovanni Albini che relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'assessore al bilancio signor Giovanni Albini, il quale precisa che viene proposta al Consiglio comunale la conferma, per l'anno 2011, delle aliquote e delle detrazioni relative all'I.C.I. già applicate nell'esercizio finanziario precedente, con alcune precisazioni in merito ai fabbricati posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nell'A.I.R.E., come meglio specificato nel prosieguo della presente deliberazione;

UDITI gli interventi dei consiglieri comunali, registrati su supporto informatico depositato agli atti del Comune ed oggetto di successiva trascrizione;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, relativo all'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

RICORDATO che con propria deliberazione n. 8/2010 del 23.02.2010, venivano determinate le aliquote I.C.I. e la relativa detrazione, per l'anno 2010;

VISTO l'art. 1, comma 156, della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge "Finanziaria 2007"), che trasferisce al consiglio comunale la competenza in materia di determinazione di aliquote e detrazioni I.C.I.;

RICHIAMATO l'art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 126 del 24.07.2008, recante "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie", che prevede, a decorrere dall'anno 2008, l'esclusione dall'I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

RILEVATO che il comma 2 del predetto art. 1, definisce le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo quelle individuate dal D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o deliberazione comunale vigente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504/1992;

VISTA la Risoluzione 12/DF del 05.06.2008, prot. n. 12677, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, con la quale è stato precisato che l'esenzione dall'applicazione dell'I.C.I. non è riconosciuta alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

RITENUTO, per l'anno 2011, di confermare le aliquote I.C.I. in vigore per l'esercizio 2010, prendendo contestualmente atto delle nuove disposizioni normative introdotte e sopra richiamate;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

ACQUISITI i pareri, ai sensi dell'art. 49 del T.U.O.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000), in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, essendo 17 i presenti e 17 i votanti, espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di confermare, per l'anno 2011, le aliquote e le detrazioni I.C.I. previste per l'anno 2010, come di seguito dettagliatamente esposte, recependo le disposizioni normative introdotte dal D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 126 del 24.07.2008:

a) Aliquota ordinaria relativa alla categoria "immobili diversi dalle abitazioni", pari al 6 per mille e relativa alle seguenti tipologie di immobili:

a.1) immobili delle categorie catastali A10, A11, B, C, D (ad esempio negozi, garage non di pertinenza dell'abitazione principale, ecc.);
a.2) aree fabbricabili.

b) Aliquota ridotta pari al 4,8 per mille, senza detrazione:

b.1) alloggi (categorie dalla A1 alla A9) locati, con contratto registrato, come abitazione principale, con residenza anagrafica del locatario all'interno dell'immobile; nel caso specifico è fatto obbligo al contribuente presentare dichiarazione I.C.I.

c) Aliquota ridotta del 4,8 per mille con detrazione pari ad € 150,00 (solo per unità immobiliari di categoria catastale A1, A8, A9 e per unità immobiliari posseduta da cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'A.I.R.E.):

c.1) abitazione principale.
E' considerata abitazione principale:
c.1.1) quella in cui il contribuente ed i suoi familiari hanno la residenza anagrafica e che è posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;
c.1.2) abitazione posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che non risultino locati;
c.1.3) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero iscritti (A.I.R.E.), a condizione che l'immobile non sia locato;
c.2) abitazione concessa in uso gratuito, senza esistenza di diritto reale di godimento, ai parenti di primo grado in linea retta (figli e genitori) e di secondo grado in linea retta e collaterale (nonni, nipoti di nonni, fratelli e sorelle) purché residenti nell'immobile;
c.3) pertinenze dell'abitazione principale, come definite dalle disposizioni normative e regolamentari in vigore.

Si rammenta che nel caso in cui l'ammontare della detrazione, stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non trovi capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

Si precisa che, ai sensi del D.L. n. 93 del 27.05.2008, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 126 del 24.07.2008, a decorrere dall'anno 2008, sono escluse dall'I.C.I. le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definite dal D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale vigente al momento dell'entrata in vigore del predetto D.L. n. 93/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, A9 e di quelle possedute da cittadini italiani residenti all'estero iscritti nell'A.I.R.E.

Nel caso specifico, in forza del regolamento comunale I.C.I. e della propria deliberazione consiliare n. 3/2008, entrambi vigenti al momento dell'entrata in vigore del richiamato D.L. n. 93/2008, sono esenti dal pagamento dell'ICI le unità immobiliari rientranti nelle casistiche di cui ai punti c.1.1), c.1.2), c.2) e c.3) sopra riportati.

Come precisato dalla Risoluzione 12/DF del 05.06.2008, prot. n. 12677, emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, l'esenzione dall'applicazione dell'I.C.I. non è riconosciuta alle unità immobiliari possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (casistica c.1.3 sopra riportata).

d) Aliquota del 7 per mille per:

d.1) abitazioni tenute a disposizione (seconde case);
d.2) abitazioni sfitte;
d.3) abitazioni concesse in locazione o comodato senza le caratteristiche di cui al punto b.1.

* *

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
(Gianfranco Scarpetta)

Il Segretario Generale
(dott. Fortunato Mazzone)

* *

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata:

- all'albo pretorio comunale (art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);
- sul sito internet istituzionale del Comune (art. 32, commi 1 e 2, della Legge n. 69 del 18.06.2009);

ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Gargnano, lì - 4 APR 2011

L'Istruttore Direttivo
(Sergio Dalaguardi)

* *

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge, per cui è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Gargnano, lì _____

* *